

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE SANITARIO-RIFUGIO
"SOFFIO DI VENTO" E SERVIZI CORRELATI DI TUTELA ANIMALE TRA I COMUNI DELL'AREA PISANA
EX ART. 30 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.**

L' anno _____ , il giorno ----- del mese di ----- presso -----

TRA

1) Comune di Pisa – C.F./P.IVArappresentato per la firma del presente atto da.....nato a.....il..... domiciliato presso la sede dell'Ente nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.____ del __/__/__ esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

2) Comune di Fauglia C.F./ P.IVA n..... rappresentato per la firma del presente atto da nato ad il domiciliato presso la sede dell'Ente nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.____ del __/__/__ esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

3) Comune di Orciano Pisano – C.F./ P.IVA n..... rappresentato per la firma del presente atto da nato ad il domiciliato presso la sede dell'Ente nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.____ del __/__/__ esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

4) Comune di Vecchiano – C.F./ P.IVA n..... rappresentato per la firma del presente atto da nato ad il Domiciliato presso la sede dell'Ente nella sua qualità diil quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.____ del __/__/__ esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione

5) Comune di Vicopisano – C.F./ P.IVA n..... rappresentato per la firma del presente atto da nato ad il domiciliato presso la sede dell'Ente nella sua qualità di il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.____ del __/__/__ esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione

PREMESSO CHE

Il D.Lgs. 18 ottobre 2000, n. 267 ex art.30 , dà la possibilità agli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, di stipulare tra loro apposite convenzioni;

La Legge 14.8.1991, n. 281,“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo”, prevede che *“Gli enti e le associazioni protezionistiche possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell’art. 4, sotto il profilo sanitario dei servizi veterinari dell’unità sanitaria locale” (art.2 comma 11) e che “I comuni...provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale”(art. 4 comma 1);*

La Legge regionale 20.10.2009, n. 59, la quale in applicazione della citata legge quadro, prevede all'art.30, comma 1, *"I comuni provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari e rifugio secondo i requisiti stabiliti dalla presente legge..."*;

Il successivo art. 31, comma 5, recita *"I comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili sanitari; Ove ciò sia possibile, i Comuni stipulano convenzioni con le aziende USL; qualora le aziende USL non dispongono di personale, i comuni possono garantire tale servizio tramite convenzioni da stipulare preferibilmente con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile..."*;

Il successivo art. 32, comma 8, recita *"I comuni provvedono alla conduzione dei canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile..."*;

In esecuzione della normativa in materia di canili sanitari i Comuni di Pisa, Cascina, Vicopisano, San Giuliano Terme, Fauglia, Vecchiano, Calci, Lorenzana, Orciano Pisano, deliberavano, a partire dal 1996, la volontà di realizzare in forma associata il canile sanitario approvando la ripartizione delle spese nonché il relativo schema di convenzione con affidamento al Comune di Pisa della funzione di progettazione, stazione appaltante, ente delegato alla contrazione di mutui e ai rapporti con la Regione Toscana per il cofinanziamento dell'opera;

A partire dall'anno 2005 i medesimi Comuni deliberavano di confermare la volontà precedentemente espressa, per la realizzazione e gestione del canile sanitario intercomunale, con riferimento ad un nuovo quadro dei costi e di ripartizione della spesa, e demandando al Consorzio Società della Salute – Zona Pisana, l'esercizio in forma associata delle funzioni relative al canile sanitario, poi proseguita fino alla deliberazione n. 13 del 20-05-2014 con cui la SdS Pisana revocava la disponibilità al coordinamento della gestione del canile intercomunale di Via Granuccio;

Che con atto n. DD-16A/40 del 20/01/2017 è stato esteso il precedente nulla osta ex art. 24 lett. f) del D.P.R. n. 320 dell'8/2/1954 "Regolamento di polizia veterinaria" per il funzionamento del Canile Comprensoriale dei Comuni dell'Area Pisana, ubicato in Pisa, località Ospedaletto, Via di Granuccio s.n.c., anche ai box riconvertiti per canile rifugio.

In data 05.04.2017 il soggetto gestore ha avviato, mediante autocertificazione, la procedura di accreditamento per la parte rifugio, ai sensi della L.R. 59/2009.

PRECISATO CHE

in data 27/06/2017 è stata indetta una conferenza dei decisoria relativa alla prosecuzione della gestione del canile intercomunale di Via Granuccio snc – Pisa, forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., conclusasi in data 30/09/2017 con la deliberazione n. 1236/2017, da cui si evince che:

- I Comuni di Cascina (Deliberazione del C.C. n. 110 del 24/08/2017), Calci (Deliberazione del C.C. n. 27 del 01/06/2017 e nota prot. 7444 del 24/08/2017) e San Giuliano Terme (nota prot. n. 31583 del 23/08/2017 mai successivamente revocata, hanno espresso la temporanea uscita dalla gestione associata;
- i Comuni che hanno attivamente partecipato alla Conferenza dei Servizi hanno posto delle condizioni che il Comune capofila è obbligato a rispettare, tra cui l'intenzione di affidare sia la struttura del canile che la sua gestione a un soggetto gestore (che definiremo "di lungo periodo") il quale, mediante idoneo strumento attentamente valutato in apposite sede, (presumibilmente quello della concessione di pubblico servizio, ma potranno essere valutate anche altre forme giuridiche) potrà da un lato ridurre i costi per le amministrazioni, e contemporaneamente valorizzare la struttura e le attività collaterali.
- Per consentire la preparazione dell'affidamento di lungo periodo, i Comuni concordavano nella necessità di affidare per un breve lasso di tempo intermedio la gestione del canile a un soggetto individuato tramite procedura negoziata, avviata dal Comune di Pisa mediante pubblicazione di manifestazione di interesse in data 29/12/2017 a seguito della Determina n. DD-16A/1537;

RITENUTO

Di avvalersi ulteriormente dello strumento della convenzione tra i Comuni aderenti per individuare il soggetto gestore del canile e proseguire in forma associata la gestione dei servizi previsti dalle richiamate leggi in materia di randagismo, tenuto anche conto che la convenzione per la realizzazione del canile Rep. 54893, Fasc. 35 del 29/05/2007 è tutt'ora valida, e allo scopo di utilizzare e potenziare la struttura già esistente del canile intercomunale, evitare la dispersione di mezzi materiali e non, (che necessariamente deriverebbe da gestioni autonome e particolari effettuate da ogni Comune) e raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia;

PRESO ATTO

che i Consigli Comunali dei suddetti Comuni hanno approvato il presente schema di convenzione per la gestione associata del canile sanitario-rifugio comprensoriale:

Comune di Pisa Deliberazione C.C. N° del

Comune di Fauglia: Deliberazione C.C. N° del

Comune di Orciano Pisano: Deliberazione C.C. N° del

Comune di Vecchiano: Deliberazione C.C. N° del

Comune di Vicopisano: Deliberazione C.C. N° del

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della convenzione e definizioni

Con la presente convenzione si conferisce la delega al Comune di Pisa, di seguito denominato "Comune delegato", di funzioni amministrative e servizi in materia di gestione associata del canile sanitario-rifugio comprensoriale sito in Via di Granuccio ad Ospedaletto di Pisa "Soffio di vento", di seguito denominato "Canile", affidandone poi l'esercizio ad un soggetto terzo, di seguito denominato "Gestore".

Oggetto della presente convenzione sono: la gestione dei rapporti tra i Comuni relativamente alle funzioni amministrative e i servizi elencati, tra i singoli Comuni e il Comune capofila, tra i singoli Comuni e il soggetto individuato come Gestore del canile sanitario-rifugio comprensoriale sito in Via di Granuccio ad Ospedaletto denominato "Soffio di vento", (di seguito "Canile").

Ai fini della presente convenzione, si intendono per:

- animali d'affezione: cani e gatti;
- primo soccorso: l'insieme degli interventi, manovre o azioni, posti in essere da qualunque operatore non professionale che si trovi a dover affrontare un'emergenza sanitaria, in attesa dell'intervento di personale specializzato;
- pronto soccorso: l'intervento di emergenza operato da personale medico che utilizza le tecniche medico-chirurgiche disponibili;
- reperibilità: pronta disponibilità del personale e l'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura e/o luogo dell'evento nel tempo previsto.
- manutenzioni ordinarie: dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", Testo A, Art. 3, ossia: " a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Per le manutenzioni straordinarie, si rimanda invece a quanto concordato tra tutti i Comuni comproprietari, all'interno della Convenzione per la realizzazione del canile, ancora in vigore (Rep. 54893, fasc. 35 del 29/05/2007).
- Comuni comproprietari: i Comuni che hanno partecipato alla realizzazione del canile intercomunale e che risultano dagli atti proprietari di una quota, da cui ne derivano diritti e doveri;
- Comuni associati: i Comuni che alla data della pubblicazione della presente Convenzione aderiscono formalmente alla gestione associata.

- Gestore di lungo periodo: il gestore individuato per la gestione del canile (dopo il periodo intermedio di affidamento mediante procedura negoziata) a seguito di idonea procedura di individuazione»

Art. 2 - Dimensione territoriale

Il Comune di Pisa riceve delega esclusivamente per le mansioni elencate all'art. 6 dai Comuni associati alla data della firma della presente Convenzione (Pisa, Fauglia, Orciano Pisano, Vecchiano e Vicopisano) che costituiscono, nell'insieme, la dimensione territoriale su cui si svolge il servizio, fino ad eventuali successivi ampliamenti o riduzioni.

Art. 3 - Finalità e principi ispiratori

La finalità della gestione associata del Canile è quella di attuare gli obblighi di legge di cui alle funzioni di canile sanitario-rifugio previste dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, e della Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59.

Ogni Comune condivide i seguenti principi ispiratori:

- la gestione del canile è da effettuare garantendo continuità, ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere degli animali custoditi, nel pieno rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di randagismo, con particolare riferimento alla L. 281/91, L.R. 59/09 e s.m.i., e sotto la vigilanza sanitaria dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest– U.F. Sanità Pubblica Veterinaria.
- all'interno del canile occorre garantire il rispetto delle norme di igiene personale atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi e la prevenzione di incidenti; garantire il rispetto delle prescrizioni medico-veterinarie di prevenzione e di igiene, compresa ogni forma di isolamento e quarantena, al fine di evitare la trasmissione ed il contagio delle malattie infettive.
- Occorre ridurre la pratica del randagismo sul proprio territorio;
- Occorre ridurre o evitare la custodia dei cani in canile, favorendo in ogni modo la pratica dell'adozione e dell'affido;
- Operare valorizzare ed implementare, nel lungo periodo, la struttura del canile.

Art. 4 - Durata

La durata della convenzione viene fissata in dieci anni dalla data della sottoscrizione del presente atto da parte dell'ultimo dei cinque Comuni interessati.

Ad ogni Comune convenzionato è data la facoltà di recedere dall'impegno assunto entro ciascun mese di agosto con decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo, previa obbligatoria definizione e versamento delle quote di finanziamento o di debito relative alla gestione dell'anno di competenza.

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Il recesso della metà dei firmatari della Convenzione, arrotondata in eccesso, determina l'automatico venir meno della Convenzione stessa.

Art. 5 - La Conferenza dei Sindaci

E' istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni, di seguito denominata Conferenza, composta dai tutti i Sindaci in carica o Assessori da loro delegati di tutti i Comuni associati. Nel caso della necessità di discutere di problematiche che coinvolgono anche i Comuni comproprietari, l'invito è esteso anche a questi ultimi.

La Conferenza dovrà essere convocata almeno una volta l'anno, e tutte le volte che ne sarà ravvisata la necessità, anche su richiesta di uno solo dei Comuni associati o comproprietari.

Le sedute della Conferenza saranno dedicate all'informazione sui problemi connessi alla gestione del canile ed in genere conseguenti alla Convenzione, oltre che per la formulazione di proposte sulle decisioni da assumere da tutti i Comuni associati e che esulino dalla ordinaria amministrazione, ovvero comportanti impegni di spesa eccedenti la gestione ordinaria.

Al termine di ogni anno la Conferenza valuterà, sulla base della relazione presentata dal Comune delegato, l'efficienza e l'economicità della funzione associata per verificare le eventuali variazioni da apportare alla gestione.

La Conferenza dei Sindaci dovrà altresì promuovere, in attuazione alla presente convenzione, campagne di incentivazione all'adozione dei cani, prevedendo anche l'eventuale erogazione di contributo economico a favore di soggetti interessati.

Tali iniziative saranno sottoposte all'approvazione delle Giunte comunali degli enti aderenti.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI

Art. 6 - Funzioni, attività e servizi conferiti al Comune delegato capofila da tutti i Comuni.

Con la firma della presente convenzione, vengono conferite al Comune delegato da parte di tutti i Comuni, le seguenti funzioni:

- a) Conclusione del bando avviato con Determina n. DD-16A/1537 del 29/12/2017 per un affidamento provvisorio (della durata di un anno ed eventuale proroga di sei mesi), i cui documenti sono stati elaborati nel corso del 2017, e affidamento al soggetto gestore la gestione temporanea del canile sanitario-rifugio;
- b) Elaborazione ed espletamento delle procedure per affidare l'esercizio della gestione del canile al soggetto *Gestore di lungo periodo*, auspicando nel frattempo un rientro da parte degli altri Comuni temporaneamente usciti dalla gestione associata;

- c) Espletamento, in generale, dell'esercizio delle competenze amministrative connesse alla gestione associata delle funzioni comunali relative al canile (delibere, determine, impegni di spesa, liquidazioni, invio dei prospetti e richiesta saldo fatture, disposizioni di servizio) per conto dei Comuni deleganti;
- d) Gestione della convenzione del canile e rapporti correlati con il gestore;
- e) Convocazione annuale della Conferenza dei Sindaci per verificare l'andamento della gestione del canile e le problematiche da affrontare.

Inoltre, in generale, al Comune delegato restano in carica le seguenti funzioni:

- attuazione di tutti i controlli necessari per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione e il randagismo attraverso gli Uffici di Polizia Municipale e l'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- funzioni di coordinamento con i Comuni deleganti (convocazione riunioni, consultazioni, diffusione di informazioni e materiale, comunicazioni inerenti il canile);
- rapporti con l'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- rapporti con gli altri Enti (Ente Parco Regionale San Rossore – Migliarino – Massaciuccoli, Provincia di Pisa, Regione Toscana e Ministero della Salute);

Art. 7 - Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

Tutti i Comuni, si impegnano a:

- 1) comunicare ogni anno entro la scadenza decisa al Comune delegato l'aggiornamento della popolazione di residenza al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 2) individuare un proprio referente tecnico per le funzioni di mantenimento dei rapporti con il Comune delegato, per i procedimenti di competenza e per ogni altra attività di supporto, con l'impegno a partecipare attivamente;
- 3) partecipare alla Conferenza dei Sindaci;
- 4) espletare autonomamente il controllo del contratto di servizio/concessione sui cani di propria competenza ospitati nel canile, le catture dei cani vaganti rinvenuti sul proprio territorio, e tutti i servizi correlati di tutela animale;
- 5) corrispondere le proprie quote rispettando le tempistiche concordate e adempiere agli aspetti amministrativi che saranno definiti all'interno del contratto di servizio/concessione che sarà stipulato;
- 6) prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani, prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere:

- 7) curare i rapporti e controlli delle attività delle Associazioni di volontariato animaliste del proprio territorio;
- 8) effettuare in proprio tutti gli obblighi di legge che non rientrano nel contratto di affidamento della gestione del canile sanitario rifugio Soffio di Vento;

Art. 8 – Attività da affidare al soggetto gestore

L'esercizio della gestione dei servizi dovrà essere effettuata nel rispetto degli articoli 31 e 32 della L.R. 59/2009 e della normativa vigente in materia.

Tutti i Comuni, comproprietari ed associati, con la firma della presente concordano che le attività da affidare ad un terzo soggetto gestore (il quale si potrà avvalere di ulteriori convenzioni per gli aspetti veterinari) sono:

- a) Reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per la raccolta delle segnalazioni circa la presenza di cani vaganti sul territorio ambito del contratto e la successiva cattura e trasferimento al canile sanitario, da effettuarsi con le modalità previste dalle norme vigenti del Codice della strada;
- b) Primo e Pronto Soccorso veterinario con reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nel caso di animali d'affezione feriti, ai sensi del Codice della strada vigente, incluso periodo minimo di ricovero qualora necessario, senza oneri aggiuntivi per i Comuni;
- c) Ricovero degli animali nella sezione "sanitario" per il periodo di osservazione fissato in un massimo di 60 gg, per le fattispecie previste dalla normativa;
- d) Ricerca dei proprietari e riconsegna degli animali per i quali è stato individuato il proprietario, previo pagamento della tariffa se prevista;
- e) supporto alle attività amministrative e sanitarie svolte dal servizio veterinario dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest presso il canile, limitatamente a quanto dovuto verso i soli Comuni associati;
- f) Servizio di reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per emergenze interne al canile;
- g) Servizi specifici legati al ruolo del Direttore sanitario del canile rifugio, in proprio o tramite diversa convenzione;
- h) Custodia, ricovero, cura degli animali incluso **attività sanitarie, quali:**
 - visite di controllo sulla salute dei cani (almeno annuali);
 - profilassi annuale per filaria;
 - ulteriore test ematologico per leishmania e visite di controllo, se test positivo;
 - vaccinazione settivalente annuale;
 - trattamenti antiparassitari;
 - visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici, da eseguirsi immediatamente al verificarsi del bisogno;
 - diagnostica di laboratorio e esami strumentali, ove ritenuti necessari per gli ospiti del canile;
 - interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee);
 - sterilizzazioni animali d'affezione, nei casi non in carico alla USL né al privato cittadino;

- gestione di eventuali epidemie o situazioni d'urgenza in collaborazione col servizio USL territoriale;
- gestione delle schede individuali sanitarie per ogni singolo animale.

Le spese per prestazioni chirurgiche, diagnostiche, cure mediche e ricoveri relative ad interventi che NON rientrano fra quelli definibili "salvavita" e tali da non poter rientrare nell'importo massimo stabilito a inizio convenzione con il gestore, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di competenza, secondo le modalità che verranno definite.

l) collaborazione con la U.F. Sanità Pubblica Veterinaria, preposta al controllo sanitario degli animali, per svolgere le seguenti operazioni:

- la visita sanitaria degli animali di nuova introduzione e l'osservazione sanitaria per le zoonosi;
- la sorveglianza sanitaria dei cani in isolamento;
- la registrazione segnaletica ed identificazione con microchip dei cani;
- la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani;
- la vigilanza permanente sulle condizioni sanitarie e sul benessere degli animali ricoverati;
- la gestione dell'ambulatorio veterinario per le attività di propria competenza.

m) gestione giornaliera degli animali presenti nella struttura: pulizia, sorveglianza, fornitura e somministrazione del cibo secondo quanto stabilito nell'apposito programma di alimentazione presentato in sede di offerta. Si richiede di operare, per quanto possibile, con una organizzazione interna volta a tenere separati gli animali ospiti del canile sanitario da quelli del canile rifugio, soprattutto allo scopo di limitare la diffusione di malattie, epidemie, contagi. Giornalmente, occorre:

- assicurare che i cani dispongano costantemente di acqua fresca;
- somministrare gli alimenti una o più volte al giorno (secondo le diverse necessità in base alla razza, peso, età e stato di salute dell'animale) in orari abituali, asportando gli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto;
- la sgambatura sarà quotidiana, nelle apposite aree;
- mantenere le condizioni di igiene del mantello degli animali mediante spazzolatura, tosatura, bagni ed eventuali trattamenti antiparassitari, anche con la collaborazione del personale volontario, sempre secondo modalità condivise;

n) incentivazione delle adozioni, cedendo i cani catturati e non reclamati entro i 60 gg. successivi alla cattura - salvo i casi previsti dagli artt. 86, 87 e 91 del D.P.R. n. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria) - a privati che diano garanzie di buon trattamento;

o) gestione amministrativa della struttura, con l'annotazione puntuale dei registri di carico-scarico specifici di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi o soppressioni a norma di legge con relativa certificazione del Servizio Veterinario della ASL, etc.), regolare tenuta del registro dei rifiuti speciali prodotti; regolare tenuta del registro dei

visitatori; trasmissione al competente ufficio U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dei dati richiesti a norma di legge; invio mensile dei prospetti con la rendicontazione, per ogni Comune, della quota da imputare, secondo le modalità concordate all'avvio dell'affidamento;

p) pulizia quotidiana di tutta la struttura e manutenzione ordinaria, delle aree di pertinenza e delle attrezzature che verranno affidate insieme al servizio, elencate in apposito verbale/inventario;

q) apertura al pubblico della struttura per almeno 20 ore settimanali e svolgimento di attività di sensibilizzazione alla cittadinanza su argomenti inerenti la lotta al randagismo e in generale la tutela e il benessere degli animali.

r) tenuta di un sito web, in collaborazione con i Comuni associati e la USL, aggiornato e consultabile dai cittadini con le informazioni di maggior rilievo e i numeri di telefono utili ai cittadini;

s) svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti; raccolta e conferimento ad idoneo impianto di smaltimento delle carcasse di cani deceduti nel canile.

Oltre a quanto sopra elencato, il gestore si fa carico delle seguenti attività:

a) tranne che per il territorio del Comune di Pisa (salvo successive modifiche), raccolta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, delle segnalazioni e interventi di rimozione dal suolo pubblico ed successiva distruzione delle carcasse di animali d'affezione ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 59/2009;

b) gestisce i casi degli animali da compagnia segnalati in quanto privi della necessaria documentazione sanitaria a seguito di viaggiatori provenienti da Paesi terzi e dall'Unione Europea nell'ambito del traffico passeggeri presso l'aeroporto Internazionale di Pisa.

In ogni caso, il gestore dovrà sempre operare per ridurre o evitare la custodia dei cani in canile, favorendo in ogni modo la pratica dell'adozione e dell'affido, nonché per valorizzare ed implementare la struttura del canile.

Art. 9 - Collaborazione con le associazioni di protezione degli animali e zoofile.

Tutti i Comuni si impegnano, in osservanza a quanto prevede la normativa statale e regionale e i protocolli di intesa locali, a collaborare con le Associazioni di protezione degli animali e zoofile al fine di promuovere e attuare progetti per l'adozione gratuita, per la sterilizzazione e le pratiche volte alla lotta al randagismo, per l'aumento del benessere psicofisico dei cani ricoverati.

I Comuni associati opereranno affinché, anche dopo l'assegnazione di lungo periodo, sia garantita la collaborazione tra i volontari iscritti e autorizzati ad operare nel canile, il soggetto, i servizi veterinari del territorio e ogni altro soggetto avente titolo ad accedere al canile.

CAP III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA

Art. 10 - Beni e strutture

Entro 30 giorni dall'affidamento del servizio al gestore di lungo periodo, verrà stilato un inventario con l'elenco dei beni mobili ed immobili afferenti la struttura del canile, con la specifica del soggetto (Comuni associati, USL territoriale, altro soggetto terzo) che a tale data ne risulta legittimamente proprietario. L'inventario sarà poi aggiornato annualmente.

La struttura è complessivamente autorizzata per 72 box, non ripartiti tra sanitario e rifugio. Ad ogni Comune è sempre garantito almeno un box ad uso rifugio e un box ad uso sanitario, da usare secondo necessità.

I beni mobili del Canile conferiti e/o acquistati per l'espletamento delle funzioni previste nella Convenzione, rimangono di proprietà pro-quota dei singoli Comuni, i quali dovranno mantenerli destinati al fine per cui sono stati acquistati.

Art. 11 - Ripartizione dei costi e rapporti finanziari

Nella fase intermedia, ossia prima dell'individuazione del gestore di lungo periodo, la ripartizione dei box tra i Comuni così come dei costi di gestione del canile, sarà effettuata con il criterio già utilizzato nella Convenzione precedentemente approvata per la realizzazione del canile (art. 7, atto Rep. 54893, fasc. 35 del 29/05/2007), ribadito nella successiva convenzione per la gestione del canile del 2007, e costantemente applicato dal 2007 nel corso degli anni, ossia la ripartizione calcolata sulla base del peso percentuale di ciascun Comune proporzionalmente al numero dei rispettivi abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Tali somme dovranno essere accreditate dai Comuni aderenti al Comune di Pisa entro trenta giorni dalla richiesta documentata.

Successivamente, ai fini dell'affidamento della gestione di lungo periodo a qualificato soggetto operante nel settore, il progetto di servizio, da approvarsi da parte della Conferenza dei Sindaci, potrà prevedere una quota fissa di prezzo-contributo proporzionale al numero dei residenti al 31 dicembre dell'anno precedente e un sistema di tariffe per tipologie di prestazioni che il Gestore applicherà sia a carico dei Comuni aderenti (es. costo giornaliero cane), sia direttamente a terzi per servizi resi o comunque imputabili (es. somme per cattura e ricovero cani di proprietà ovvero altri servizi qualificanti la cura degli animali quali ad es. albergo, assistenza veterinaria, facilitazioni per adozioni, altri servizi al momento non strutturati ma implementabili).

La definizione del progetto di cui sopra dovrà in ogni caso essere concretamente finalizzata a valorizzare quanto più possibile le potenzialità della struttura e a conseguire minore spesa rispetto al quadro economico attuale per gli Comuni aderenti.

La tariffa per quota unitaria giornaliera di custodia e mantenimento del singolo animale dovrà essere determinata in modo decrescente nel lungo periodo al fine di favorire percorsi di adozione.

Nell'ipotesi che per un lasso di tempo, anche minimo, le nuove tariffe non siano definite, si continuerà ad applicare l'attuale criterio di ripartizione dei costi tra i Comuni associati.

Tutti i Comuni si impegnano a versare mensilmente la propria quota, indipendentemente dalla modalità di calcolo, previa ricezione del dettaglio allegato alle fatture inviate dal gestore al Comune delegato.

Il Comune delegato iscrive nei capitoli di spesa assegnati la propria quota di spettanza.

Il Comune delegato gestisce le risorse attribuite secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel relativo PEG.

Gli Enti firmatari si impegnano ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere impiegati per il miglioramento ed il potenziamento della struttura del servizio.

A titolo indicativo, ai singoli Comuni aderenti sono attribuiti i posti cane proporzionalmente al numero dei rispettivi residenti. In ogni caso, ad ogni Comune è sempre garantito almeno un box ad uso rifugio e un box ad uso sanitario, da usare secondo necessità. Possono essere accolti cani provenienti dai singoli Comuni in eccesso a quanto previsto indicativamente solo in caso di disponibilità dei posti. Nel caso in cui il numero dei cani in tutela di un singolo Comune ecceda in modo consistente il numero dei posti cane assegnati a titolo indicativo, in sede di Conferenza dei Sindaci saranno esaminate le motivazioni di tale eccedenza ed eventualmente deliberato il diniego ad accogliere presso la struttura del canile comprensoriale altri cani provenienti territorialmente da detto Comune e saranno proposte e valutate soluzioni alternative.

Art.12 - Pagamenti delle quote di spettanza delle spese

Entro il 28 febbraio di ogni anno i Comuni deleganti dovranno comunicare al Comune delegato l'aggiornamento della popolazione di residenza al 31 dicembre dell'anno precedente.

Mensilmente ciascun Comune dovrà provvedere a versare l'importo richiesto dal Comune delegato con indicazione delle spese a suo carico. Nell'ipotesi di ritardo, nonostante apposita diffida ad adempiere, il Comune inadempiente dovrà corrispondere al Comune delegato gli interessi di mora pari allo stesso tasso stabilito dal D.Lgs. 192/12 per i tempi di pagamento dei fornitori.

Art. 13 - Esclusione dei Comuni morosi

Permanendo la situazione di morosità, anche dopo ulteriore diffida ad adempiere, la Conferenza potrà disporre, a maggioranza dei Comuni associati, l'esclusione dalla convenzione del Comune inadempiente, con risoluzione dei relativi rapporti, fatto salvo il pagamento di quanto dovuto fino alla data della risoluzione, anche mediante forme di riscossione coattiva.

Art.14 - Rientro dei Comuni comproprietari e adesioni successive

I Comuni comproprietari possono rientrare nella gestione associata purché l'adesione inizi a far data dal 1 gennaio dell'anno successivo alla richiesta, previa firma della Convenzione e previa conferma dell'iscrizione nei capitoli di spesa relativi alla propria quota di spettanza.

Ad insindacabile giudizio dei Comuni associati potranno essere ammessi a partecipare alla Convenzione per la gestione associata del Canile anche altri Comuni richiedenti, purché l'adesione inizi a far data dal 1 gennaio dell'anno successivo alla richiesta. Il Comune così ammesso dovrà partecipare alle spese di gestione del Canile con gli stessi criteri e modalità di riparto, già stabiliti per i Comuni convenzionati.

Ad ogni variazione dovranno essere ricalcolate le quote di ripartizione di tutti i Comuni con riferimento al numero degli abitanti del Comune richiedente alla data del censimento dell'anno precedente a quello di ingresso del nuovo Comune, salvo stabilire altra modalità.

Art.15 - Controversie

Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, la gestione del contenzioso relativa all'affidamento e alla gestione del Canile, compete al Comune delegato.

I Comuni deleganti condividono con il Comune delegato e ripartiscono tra loro eventuali spese che dovessero essere sostenute per gli oneri di un eventuale difesa in giudizio o a seguito di sentenza sfavorevole.

Nella controversie insorte tra i Comuni aderenti, qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa, la stessa è rimessa al giudice ordinario.

CAP IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Disposizioni di rinvio e fiscali

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile applicabili, ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà atto che si compone di n. 13 pagine, che viene firmato dalle parti.

Pisa, li.....